



Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO DI CHIGNOLO PO

Scuola dell'infanzia, Primaria e Secondaria di 1° grado

Via Marconi, 3 – 27013 Chignolo Po (PV) Tel. 0382 76007

Codice fiscale: 90005760187 – Codice Ministeriale: PVIC801001

Codice Univoco: UF590D

Email uffici: pvic801001@istruzione.it PEC: pvic801001@pec.istruzione.it

Sito web istituzionale: www.istitutocomprensivochignolopo.edu.it

I.C. STATALE CHIGNOLO PO
Prot. 0001854 del 07/02/2022
IV-8 (Uscita)

Chignolo Po, 7 febbraio 2022

- Alle famiglie degli alunni – I.C. Chignolo Po

- Ai responsabili di plesso

- A tutti i docenti

- Agli Atti

Oggetto: Nuove disposizioni in materia di casi di positività COVID- 19 nelle scuole

Con la presente, alla luce di quanto stabilito dal DL n. 5 del 4 febbraio 2022, si ritiene necessario fornire indicazioni in merito all'oggetto

Nelle scuole per l'infanzia:

- a) **fino a quattro casi di positività** le attività proseguono in presenza. Per l'eventuale **alunno positivo** obbligo di isolamento domiciliare per 7 giorni (se vaccinato con ciclo completo) oppure 10 giorni (se non vaccinato). Riammissione a scuola con tampone antigenico o molecolare negativo solo per il soggetto positivo
- b) **dal quinto caso di positività**, le attività didattiche sono sospese per **cinque giorni**. **Per gli alunni positivi valgono le disposizioni di cui sopra. Per gli altri alunni** in ogni caso la quarantena finisce con tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi tamponi autosomministrati)

Nella scuola primaria:

- a) **fino a quattro casi di positività**, si continuano a seguire le attività didattiche in presenza con l'utilizzo di mascherina FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età e fino al decimo giorno successivo alla conoscenza dell'ultimo caso accertato positivo al COVID-19. Inoltre, è obbligatorio effettuare un test antigenico rapido o molecolare alla prima comparsa dei sintomi e, se i sintomi persistono, al quinto giorno, anche se il primo tampone fosse risultato negativo;
- b) **dal quinto caso** coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, l'attività didattica prosegue in presenza con l'utilizzo di mascherine FFP2 da parte di docenti e alunni con più di 6 anni di età per dieci giorni;
per tutti gli altri le attività proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. Obbligo per questi di rientro con tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi tamponi autosomministrati)

Nella scuola secondaria di primo:

- a) con **un caso di positività** tra gli alunni, **l'attività prosegue per tutti in presenza** con l'utilizzo della mascherina di tipo FFP2 da parte di alunni e docenti; Per il soggetto positivo valgono le disposizioni dell'isolamento di 7 giorni, se vaccinato oppure 10 giorni. Rientro in classe con tampone antigenico o molecolare negativo
- b) con **due o più casi di positività tra gli alunni**, coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale da meno di 120 giorni o che sono guariti da meno di 120 giorni o che hanno effettuato la dose di richiamo, **l'attività didattica prosegue in presenza** con l'utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni; **per tutti gli altri le attività scolastiche proseguono in didattica digitale integrata per 5 giorni. Obbligo per questi di rientro con tampone antigenico o molecolare negativo (non sono ammessi tamponi autosomministrati)**

Gli alunni che, a seconda dei casi, potranno continuare la frequenza perché in possesso dei requisiti sopraccitati, dovranno esibire specifica documentazione che sarà controllata dai docenti

Agli alunni posti in autosorveglianza in presenza saranno fornite le mascherine Ffp2 per il periodo indicato

Con l'occasione si porgono distinti saluti

La Dirigente Scolastica
(Dott.ssa Giulia Codara)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/1993

All.- Aggiornamento sorveglianza COVID a scuola